

## SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE PENALE

### SEZIONE IV

08/07/2016, N. 28559

(Udienza del 06/05/2016)

Non può rispondere di quanto accaduto l'RSPP esterno, sia perché non era provato che il detto professionista godesse di un'autonomia gestionale e di spesa sì da poterlo individuare quale esclusivo garante del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sia perché la natura macroscopica delle modifiche apportate al tornio, oggetto dell'infortunio mortale, avrebbe dovuto determinare in un soggetto di media esperienza ed ordinaria diligenza (il titolare) la prefigurazione dei rischi connessi ai nuovi dati ponderali della macchina e l'esigenza quindi di sottoporre l'apparecchiatura modificata ad un accurato esame da parte del responsabile della sicurezza prima che la stessa venisse messa in funzione nell'ambito del processo produttivo.

Il titolare avrebbe dovuto richiedere al professionista designato una specifica e documentata valutazione di tutti i rischi suscettibili di configurarsi per la sicurezza dei lavoratori in conseguenza dell'impiego del tornio modificato

La mancata formazione dei dipendenti circa l'utilizzo del tornio modificato costituiva omissione talmente grave da escludere l'incidenza causale di un eventuale errore del lavoratore rispetto all'evento.

### SENTENZA

....

### RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 16 gennaio 2014 la Corte d'Appello di Venezia riduceva la pena irrogata dal Tribunale di Vicenza a **DVG**, quale amministratore unico della ditta ... s.r.l., per il reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche, ai danni del dipendente **E.L.**, deceduto a Schio il 19 giugno 2006.

2. La Corte territoriale riteneva incontestata la dinamica dell'infortunio, avvenuto mentre il **E.L.** stava utilizzando il tornio verticale appositamente modificato dalla ... s.r.l. mediante la sistemazione di rialzi sotto i morsetti, così da collocare in posizione più elevata il pezzo in lavorazione che, nell'occasione, pesava circa 300 kg. Quasi un'ora dopo che il **E.L.** aveva iniziato a lavorare al tornio, si erano improvvisamente staccati tre dei quattro elementi in acciaio (ognuno del peso di circa 200 kg.) usati per fissare il pezzo al mandrino del tornio. A causa della forza centrifuga i tre elementi avevano sfondato le barriere di protezione e colpito il dipendente che si era posto a riparo delle stesse, con un impatto talmente violento da causare lo sfondamento della scatola cranica e l'immediato decesso del lavoratore per arresto cardiocircolatorio da trauma.

3. Le specifiche contravvenzioni ascritte al **DGV**, dichiarate in appello estinte per prescrizione, erano le seguenti: a) inosservanza dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 626/1994 per aver messo a disposizione dei lavoratori un tornio verticale modificato dalla propria azienda in modo pericoloso per la sicurezza degli addetti, in quanto erano stati realizzati nuovi blocchi di fissaggio con peso quadruplicato rispetto agli originali (da 50 a 200 kg.) privi di sistema supplementare di ritegno (consistente in un tassello di acciaio da innestare nelle apposite fresature presenti sulla tavola della macchina); b) inosservanza dell'art. 4, comma 2, del medesimo d.lgs. per non aver eseguito una corretta valutazione dei pericoli inerenti la citata modifica e non aver aggiornato il documento di valutazione dei rischi; c) nell'inosservanza dell'art. 38, comma 1, dello stesso d.lgs. per non aver impartito ai lavoratori un addestramento adeguato e specifico relativo all'attrezzaggio ed all'uso del tornio con i blocchi di fissaggio modificati.

4. Nel respingere i singoli motivi di gravame avverso la pronuncia di condanna, la Corte di Venezia riteneva in primo luogo che la designazione del dott. **T.** quale responsabile esterno del servizio di protezione e prevenzione aziendale (RSSP) non era elemento valorizzabile al fine di escludere la responsabilità dell'imputato, sia perché **non era provato che il detto professionista godesse di un'autonomia gestionale e di spesa** sì da poterlo individuare quale esclusivo garante del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sia perché la natura macroscopica delle modifiche apportate al tornio avrebbe dovuto determinare in un soggetto di media esperienza ed ordinaria diligenza la prefigurazione dei rischi connessi ai nuovi dati ponderali della macchina e l'esigenza quindi di sottoporre l'apparecchiatura modificata ad un accurato esame da parte del responsabile della sicurezza prima che la stessa venisse messa in funzione nell'ambito del processo produttivo. Il **DGV** avrebbe dovuto quindi richiedere al professionista designato una specifica e documentata valutazione di tutti i rischi suscettibili di configurarsi per la sicurezza dei lavoratori in conseguenza dell'impiego del tornio modificato. L'istruttoria aveva dimostrato che una tale valutazione non era stata compiuta affatto ovvero era stata compiuta in maniera superficiale, mancando una relazione scritta in ordine alle modifiche strutturali apportate al tornio e la conseguente analisi dei rischi. Sotto quest'ultimo aspetto rilevava ancora che l'incidenza causale relativa all'omesso adeguato fissaggio dei bulloni era del pari conseguenza di una colpa del **DGV**, il quale non aveva provveduto né ad impartire una specifica formazione ai propri dipendenti né a fornire loro gli strumenti necessari a stringere i bulloni con uno stretto serraggio. Quanto poi alla doglianza relativa alla lacuna probatoria derivante dal mancato sequestro del pezzo in lavorazione - il cui esame avrebbe permesso di stabilire l'eventuale riconducibilità dell'evento anche ad un'errata impostazione dei parametri di lavorazione da parte del **E.L.** - la Corte rilevava che si trattava di mera ipotesi congetturale, mentre era indubbio che il **E.L.** fosse un operaio di esperienza e comunque la mancata formazione dei dipendenti circa

l'utilizzo del tornio modificato costituiva omissione talmente grave da escludere l'incidenza causale di un eventuale errore del lavoratore rispetto all'evento.

5. L'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso affidato a cinque motivi.

Con un primo motivo censura, sotto il profilo della contraddittorietà ed illogicità della motivazione, il ragionamento della Corte d'Appello, che dopo aver affermato che l'imputato avrebbe potuto rendersi conto del rischio connesso alla modificazione del macchinario dato in uso al lavoratore, aveva poi sostenuto che tale rischio avrebbe dovuto essere valutato da un professionista esterno dotato di speciali conoscenze tecniche.

Con un secondo motivo deduce il medesimo vizio per avere la Corte, prima affermato che l'imputato avrebbe dovuto richiedere al responsabile per la prevenzione e sicurezza o al proprio consulente esterno di valutare tutti i rischi connessi all'uso del tornio modificato, e poi dato conto che tale verifica era stata effettivamente effettuata.

Con un terzo motivo prospetta identico vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto non provato che il consulente aziendale avesse visionato il tornio, mentre in ordine a tale esame avevano puntualmente riferito i testi escussi.

Con un quarto motivo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in particolare dell'art. 43 c.p., e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa la ritenuta sussistenza di un nesso eziologico tra l'asserita omessa valutazione dei rischi e l'evento. Secondo il ricorrente non era infatti sufficiente affermare che si era omesso di valutare il rischio e di elaborare il relativo documento, ma era necessario chiarire a quali misure concrete di prevenzione avrebbe condotto tale valutazione, poiché la regola cautelare non poteva essere ricostruita in termini generici ed astratti.

Con un quinto motivo infine si lamenta contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte ritenuto che i bulloni andassero fissati con una prolunga quando il consulente della difesa aveva scientificamente dimostrato che tale prolunga non era necessaria.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Con i primi tre motivi, che possono essere analizzati congiuntamente, il ricorrente lamenta difetto di motivazione della impugnata sentenza, la quale non avrebbe tenuto in debito conto la presenza ed il ruolo svolto dall'ing. T., all'epoca designato quale responsabile esterno del servizio prevenzione e protezione.

Le doglianze sono infondate.

Giova in primo luogo evidenziare che in sede di appello la difesa aveva sollecitato la riforma della pronuncia di condanna sul rilievo che il **DGV**, pur non avendo rilasciato alcuna delega in materia di prevenzione infortuni e sicurezza, si era sempre avvalso di un responsabile esterno per lo svolgimento di tale funzione, il quale, dopo aver valutato il rischio inerente al tornio in questione, lo aveva qualificato come conforme alla normativa di sicurezza pur dopo le modifiche apportatevi, con la conseguenza che nessun addebito di colpa poteva essere mosso all'imputato, privo delle cognizioni necessarie sia per apprezzare direttamente i rischi

inerenti alla modifica, sia per avvedersi dell'eventuale errore di valutazione commesso dal professionista all'uopo designato.

La Corte di Venezia, con argomentazioni corrette ed immuni da censure, ha escluso - come già esposto nella narrativa in fatto - che nella fattispecie potesse ravvisarsi l'ipotesi, considerata dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità come idonea a comportare l'esonero di responsabilità per il datore, della mancata rappresentazione a quest'ultimo da parte del professionista designato di un rischio la cui conoscenza derivasse in via esclusiva da competenze specialistiche (così S.U., 24 aprile 2014, n.38343 Rv. 261107).

E' vero che nel sistema prevenzionistico il responsabile per la sicurezza svolge un importante ruolo di collaborazione con il datore di lavoro ed ha rilevanti compiti che consistono nella individuazione e valutazione dei rischi e nel proporre le necessarie misure preventive e protettive e può essere quindi chiamato a rispondere di un eventuale evento lesivo o mortale quale titolare di autonoma posizione di garanzia. Nel caso di specie però, come ben evidenziato dai giudici di merito, il professionista incaricato era soggetto privo di un ruolo gestionale e decisionale, fungendo piuttosto da mero supporto alle determinazioni del datore di lavoro, e dunque non poteva essere ritenuto esclusivo garante della sicurezza.

Inoltre, stante le assai rilevanti modifiche apportate al tornio, il **DGV**, per la sua esperienza ultraventennale nel settore della meccanica, avrebbe dovuto prefigurarsi i rischi inevitabilmente connessi all'utilizzo di tale apparecchiatura, in ragione precipuamente dei dati ponderali della macchina e dei pezzi da lavorare ed ancora della forza centrifuga che si sarebbe sviluppata nel corso delle lavorazioni: egli perciò avrebbe dovuto esigere un accurato esame del tornio modificato prima che venisse posto in funzione e pretendere dal responsabile della sicurezza una valutazione accurata dei rischi connessi al suo uso. Nulla di tutto ciò, come ben sviluppato dalla Corte di merito nel percorso motivazionale della impugnata sentenza, con approfonditi richiami alle acquisizioni istruttorie, era stato fatto dall'imputato: non vi era alcuna prova che una valutazione in tal senso fosse stata effettivamente richiesta al **T.** né da questi conseguentemente compiuta per verificare se l'apparecchiatura, così modificata, potesse essere inserita nell'organizzazione aziendale senza rischi per i lavoratori; il figlio dell'imputato, teste della difesa, aveva riferito genericamente del fatto che il professionista aveva visionato il tornio ma non aveva poi ricevuto alcuna comunicazione in esito a tale valutazione; vi era stato, da parte dell'ingegnere incaricato, solo un esame superficiale della macchina già revisionata, inidoneo ad escludere da parte dell'imputato l'adempimento del dovere di sua esclusiva competenza di acquisire informazioni specifiche e dettagliate, indispensabili per procedere alla valutazione del rischio connesso alle macroscopiche modifiche strutturali apportate, comportanti una significativa innovazione della modalità di svolgimento della lavorazione. Di qui la conclusione, raggiunta dalla Corte territoriale con ragionamento immune da vizi logici e giuridici, che l'imputato non aveva proceduto ad una corretta valutazione del rischio per non aver precedentemente acquisito in maniera formale, approfondita ed esauriente, i dati indispensabili alla valutazione medesima, con una condotta colposa che si era posta come causa esclusiva dell'evento.

**3.** Da tali considerazioni discende la infondatezza anche del quarto motivo, con cui la difesa lamenta l'insufficienza dell'affermazione di una omessa valutazione del rischio, in quanto la Corte avrebbe dovuto chiarire all'adozione di quali misure di prevenzione e protezione tale valutazione del rischio avrebbe condotto, perché il precetto privo di un contenuto modale non può assurgere a regola cautelare.

Il motivo, rappresentato sotto il profilo del mancato accertamento della causalità della colpa, è destituito di fondamento. Secondo quanto accertato dal personale Spisal e dal consulente del P.M. - elementi esposti nella impugnata sentenza - il tornio verticale era stato modificato mediante il posizionamento di rialzi sotto i morsetti così da collocare in posizione più elevata il pezzo in lavorazione, del peso al momento di 300 kg., gli elementi usati per fissare il pezzo al mandrino del tornio si erano staccati e a causa della forza centrifuga sviluppata avevano raggiunto le barriere di protezione sfondandole e impattando contro il lavoratore che invano si era posto a riparo delle stesse.

Era stata quindi effettuata una modifica importante della macchina, senza alcun accorgimento in ordine ad eventuali nuovi rischi connessi al suo utilizzo: proprio le modifiche del tornio ed in particolare l'insufficiente serraggio delle viti dei morsetti che trattenevano il pezzo in lavorazione erano risultati inadeguati a contrastare la forza centrifuga sviluppata nel movimento della macchina, in modo da comportare il distacco violentissimo del pezzo, che per il peso e la forza impressa non era stato frenato dalla barriera protettiva. L'adozione di un sistema supplementare di ritegno, come contestato nel capo di imputazione come profilo di colpa specifica, avrebbe quindi evitato il distacco del pezzo e il decesso della vittima, da questo attinta violentemente.

**4.** Da ultimo, è stata esclusa ogni colpa del lavoratore perché - aspetto del pari bene evidenziato dalla Corte di Venezia - l'incidenza causale riferibile alla mancanza di un adeguato fissaggio dei bulloni era del pari ascrivibile alla colposa condotta omissiva del **DGV**, il quale, non avendo valutato a monte il rischio, non aveva provveduto né ad impartire ai propri dipendenti addetti a lavorare al tornio una specifica formazione, né a fornire gli strumenti necessari ad assicurare il fissaggio dei bulloni, che continuavano ad essere stretti a mano con una normale chiave inglese, con modalità approssimative e senza l'uso di alcuno strumento che consentisse di ottenere un serraggio più stretto e quindi più sicuro. Di fronte a tali gravissime carenze formative e informative, nessuna condotta anomala ed incompatibile con il sistema di lavorazione al tornio era stata assunta dal E.L., che era impegnato nell'esercizio delle mansioni normalmente svolte, inconsapevole dei rischi insiti in un fissaggio inadeguato e dunque impreparato a fronteggiarli.

**5.** Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

#### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2016